Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicureza dei confini
Basi

Domanda:
- quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) nella procedura abbreviata per la produzione di carburanti rinnovabili destinati alla produzione di energia elettrica
- di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili

La produzione di carburanti rinnovabili (p. es. biogas impiegato per la produzione di energia elettrica) deve avvenire, ai sensi dell'articolo 28 della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS *641.61*), in uno stabilimento di fabbricazione autorizzato dell'Ufficio federale della dogana e della sicureza dei confini UDSC, vale a dire in un deposito autorizzato. Per questi carburanti è inoltre concessa un'agevolazione fiscale secondo l'articolo 12*b* LIOm nonché gli articoli 19*c* e 19*d* dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS *641.611*), a condizione che siano soddisfatte le esigenze ecologiche e sociali. Occorre inoltre osservare le disposizioni delle cifre 2.4 e 4.8.2 del regolamento R-09 Imposta sugli oli minerali[1].

Il richiedente deve compilare e presentare la domanda per scritto all'Ufficio federale della dogana e della sicureza dei confini, MLA, 3003 Berna. Vanno allegati i piani e i rapporti relativi agli impianti nonché eventuali copie di autorizzazioni (p. es. permesso di costruzione, autorizzazione relativa all'OTRif, autorizzazione in ambito veterinario).

1. Richiedente[2]

Nome/ditta			
Via		Numero	
NPA		Luogo	
Persona di contatto		E-mail	
Telefono			

2. Carburante

☐ Biogas	☐ Altro:	
Il carburante contiene anche componenti fossili?	☐Sì	☐ No

3. Impianto

Tipo di impianto	
Materie prime trasformate	
Nome e breve descrizione del processo di produzione	
Capacità dell'impianto (quantitativo in t)	
Quantità prodotta (prevista; in kWh)	
Data della messa in funzione dell'impianto	

[1] Il Regolamento R-09 Imposta sugli oli minerali è disponibile sul sito Internet dellUfficio federale della dogana e della siurezza dei confini UDSC: www.iom.admin.ch > Basi legali > R-09-00 Imposta sugli oli minerali.
[2] La forma maschile designa le persone di entrambi i sessi.

Indirizzo dell'ubicazione dell'impianto (se diverso da quello del richiedente)	

Viene richiesta un'agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 12*b* LIOm?	☐ Sì → punti 4 e 6−12	☐ No → punti 5 e 6−12

4. Stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale

Gli stabilimenti di fabbricazione beneficianti di agevolazioni fiscali ricevono un'autorizzazione valida quattro anni. Prima della scadenza, l'azienda deve richiedere una nuova autorizzazione. Se tutte le materie prime figurano sulla lista positiva dell' UDSC Cr e le relative condizioni sono soddisfatte oppure se si tratta di sostanze prive di valore economico, è dovuto un emolumento di 100 franchi per il trattamento. In tutti gli altri casi è necessario fornire la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali mediante il modulo 45.85, da inviare al UDSC (si applicano le apposite aliquote per gli emolumenti). Si rinuncia a una dichiarazione annuale dei carburanti.

L'agevolazione fiscale è concessa solo per le materie prime richieste e autorizzate. Miscugli con altre materie prime non autorizzate non sono permessi in alcun caso. Se vengono utilizzate materie prime non autorizzate dall'UDSC, l'imposta sugli oli minerali è dovuta sull'intera quantità di carburante prodotto, a partire dalla data di ogni utilizzo della materia prima non autorizzata, compreso un periodo post-fermentazione di 40 giorni civili.

4.1 Esigenze ecologiche ai sensi dell'articolo 12b LIOm e dell'articolo 19c OIOm

Le esigenze ecologiche sono considerate soddisfatte se i carburanti sono prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni.

La lista positiva dell'UDSC Cr illustra quali sostanze sono considerate rifiuti o residui di produzione biogeni ai sensi della LIOm, nel rispetto delle relative condizioni. Le sostanze che non figurano sulla lista positiva dell'UDSC Cr o che non rispettano le condizioni e che sono prive di valore economico[3] devono essere indicate alla lettera B. Per tutte le altre sostanze è necessario compilare il modulo 45.85 e presentarlo, per esame, all'UDSC.

Si prega di rispondere alle seguenti domande:

A. Tutte le materie prime impiegate adempiono le condizioni della lista positiva dell'UDSC Cr[4]?				
	☐ Sì	→ punti 4.2 e 6−12	☐ No	→ lettera B

B. Vengono impiegate materie prime non figuranti sulla lista positiva dell'UDSC Cr e prive di valore economico? In caso affermativo: compilare l'elenco qui sotto e passare ai punti 4.2 e 6−12. In caso negativo: → lettera C

Materiale di base/materia prima	**Provenienza/ottenimento/designazione, rifiuti e residui provenienti da:**

C. Se vengono impiegate materie prime che non rientrano nei casi enunciati alle lettere A e B, è necessario inviare al UDSC anche il modulo 45.85[5] ai fini della verifica.
→ punti 6−12

4.2. Esigenze sociali ai sensi dell'articolo 19d capoverso 1 lettera b OIOm (autodichiarazione)

Il firmatario conferma che sia lui sia eventuali subappaltatori e/o sottofornitori rispettano, all'atto della produzione di carburanti rinnovabili, la legislazione sociale nazionale o almeno i seguenti standard internazionali (autodichiarazione):

[3] Sostanze fornite gratuitamente allo stabilimento di fabbricazione o per le quali il fornitore ha pagato una tassa di smaltimento. Le spese di trasporto non vengono prese in considerazione. Se in una ditta (anche un'azienda agricola) risultano rifiuti o residui che la ditta stessa trasforma per ottenere carburante, tale ditta deve provare in modo attendibile (p. es. perizie, analisi) che le sostanze non hanno valore o che per la loro consegna è stata pagata una tassa di smaltimento.
[4] La lista positiva dell'UDSC Cr aggiornata è pubblicata sul sito www.iom.admin.ch > carburanti rinnovabili.
[5] Il modulo 45.85 è scaricabile dal sito www.iom.admin.ch > carburanti rinnovabili.

Garanzia della libertà sindacale e del diritto di negoziazione collettiva

- Il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro (parti sociali) di costituire, senza alcuna autorizzazione, organizzazioni libere e indipendenti al fine di promuovere il dialogo sociale e migliorare le condizioni di produzione non è ostacolato (convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro [OIL]).
- Le negoziazioni collettive libere non sono ostacolate e non si procede ad alcuna discriminazione o ad alcun licenziamento a causa dell'affiliazione sindacale del lavoratore (convenzione n. 98 dell'OIL).

Divieto del lavoro forzato

- Il lavoro forzato od obbligatorio, il lavoro obbligatorio in carceri private e il lavoro obbligatorio e/o sottopagato in carceri pubbliche non è tollerato né si ricorre a questo tipo di lavoro (convenzioni n. 29 e 105 dell'OIL).

Divieto del lavoro minorile

- I minori, ossia tutte le persone di età inferiore a 18 anni, partecipano al processo di fabbricazione o produzione solo a scopo di formazione o di rinforzo a corto termine e l'attività svolta non compromette in alcun modo la loro salute, sicurezza o moralità (convenzione n. 182 dell'OIL).
- I fanciulli di età inferiore ai 15 anni non partecipano al processo di fabbricazione o produzione svolgendo un lavoro a titolo professionale o a scopo lucrativo (convenzione n. 138 dell'OIL).

Divieto di discriminazione nell'impiego e nella professione

- Non si effettua alcuna distinzione, esclusione o preferenza fondata su razza, colore, sesso, religione, opinione politica, nazionalità o ceto sociale, che annulli o comprometta l'uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell'impiego o nella professione (convenzione n. 111 dell'OIL).
- La parità di retribuzione è garantita e non viene effettuata alcuna discriminazione fondata sul sesso al momento del calcolo e del versamento del salario o trattamento ordinario, di base o minimo nonché delle indennità e prestazioni supplementari, in contanti o in natura, per un lavoro equivalente (convenzione n. 100 dell'OIL).

Garanzia di un ambiente di lavoro sicuro e salubre

- Misure sono previste per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (in particolare per quanto ri-guarda i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali, le sostanze chimiche o gli agenti biologici) (convenzioni n. 155 e n. 187 dell'OIL).
- Attrezzature di protezione individuale, misure per fronteggiare le situazioni di emergenza e una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono previste per i lavoratori (convenzione n. 155 dell'OIL).

Analogamente al punto 4.1, per le materie prime che non figurano sulla lista positiva dell'UDSC Cr o che non rispettano le relative condizioni oppure che sono prive di valore economico è necessario compilare il modulo 45.85 anche per quanto riguarda le esigenze sociali e presentarlo, per esame, all'UDSC.

5. Stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale

Se non viene richiesta alcuna agevolazione fiscale per il carburante rinnovabile prodotto, è necessario richiedere un'autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ai sensi dell'ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr). Contatto: ibtv@bafu.admin.ch. Le informazioni relative all'immissione in commercio sono disponibili sul sito Internet Immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni

6. Esigenze tecniche

Fanno parte dello stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) tutte le parti dell'impianto destinate alla produzione di carburanti rinnovabili nonché le aree di deposito delle materie prime, delle sostanze ausiliarie e del biocarburante.

In singoli casi, l'UDSC può fissare esigenze tecniche.

7. Contabilità merci

Occorre tenere una contabilità merci semplice (estratto dalla cifra 2.4.3.3 R-09):

- per i carburanti rinnovabili gassosi (p. es. biogas) devono essere desumibili le quantità di materie prime impiegate (contabilità «input») e le quantità di energia elettrica prodotta (suddivise in base al consumo proprio e all'immissione nella rete elettrica);
- per i carburanti rinnovabili liquidi devono essere desumibili le quantità di materie prime acquistate, di carburante prodotto e di carburante impiegato per il consumo proprio;
- la contabilità merci e tutta la relativa documentazione (p. es. fatture, bollettini di fornitura, giustificativi della contabilità merci) devono essere conservati per cinque anni e presentati all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSCsu richiesta.

8. Obbligo di notifica

Gli stabilimenti di fabbricazione devono informare immediatamente l'UDSC in merito a (estratto dalla cifra 2.4.3 a R-09):

- modifiche relative alle materie prime e/o al processo di fabbricazione (solo in caso di agevolazione fiscale);
- modifiche concernenti il flusso di merci e/o le persone coinvolte nel commercio (solo in caso di agevolazione fiscale con materie prime diverse da quelle figuranti sulla lista positiva dell'UDSC Cr);
- modifiche che influiscono sulle condizioni di produzione socialmente accettabili (solo in caso di agevolazione fiscale);
- modifiche tecniche allo stabilimento di fabbricazione e/o all'impianto di produzione (p. es. cambiamenti architettonici, ampliamento dell'impianto);
- modifiche dell'impiego delcarburante rinnovabile prodotto (p. es. vendita del carburante anziché produzione di energia elettrica).

9. Onere della prova

Su richiesta dell'UDSC occorre presentare documenti comprovanti che le materie prime fisicamente impiegate per la produzione di carburante adempiono le disposizioni per la concessione dell'agevolazione fiscale.

10. Verifica (accettazione) e controlli

L'UDSC può, prima del rilascio dell'autorizzazione, effettuare in loco una verifica (accettazione) dell'impianto oppure, dopo il rilascio dell'autorizzazione, eseguire controlli aziendali senza preavviso.

11. Conseguenze in caso di inosservanza dei summenzionati obblighi

L'articolo 28 LIOm, l'articolo 68 OIOm e la cifra 2.4 R-09 nonché, in caso di agevolazione fiscale, l'articolo 12*b* LIOm, gli articoli 19*c* e 19*d* OIOm e la cifra 4.8.2 R-09 costituiscono parte integrante della presente domanda.

Se

- vengono impiegate materie prime non richieste e non autorizzate (punto 4),
- non sono adempiute le esigenze sociali (punto 4),
- non sono soddisfatte le esigenze tecniche richieste dell'UDSC (punto 6),
- non viene tenuta alcuna contabilità merci oppure viene tenuta in modo lacunoso (punto 7),
- non viene rispettato l'obbligo di notifica (punto 8) oppure
- quale prova della corretta concessione dell'agevolazione fiscale non è possibile presentare documenti/giustificativi oppure quelli prodotti non sono sufficienti (punto 9),

restano riservati l'emanazione di una multa disciplinare, la riscossione posticipata dell'importo dell'agevolazione fiscale fatta valere a torto nonché l'avvio di una procedura penale. Può inoltre essere revocata la concessione dell'agevolazione fiscale o l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato).

12. Ripresa e trasformazione di rifiuti soggetti a controllo

La ripresa e la trasformazione di rifiuti soggetti a controllo (p. es. oli alimentari usati) conformemente all'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS *814.610*) nonché di sottoprodotti di origine animale (incl. resti alimentari) secondo l'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS *916.441.22*) necessitano di un'autorizzazione cantonale. In tali casi, l'UDSC rilascia l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) solo se l'autorizzazione cantonale è registrata nell'apposito registro.

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di aver compilato il modulo in modo veritiero. **Conferma inoltre di aver letto e di rispettare le disposizioni di cui ai punti precedenti.** **Prende atto del fatto che eventuali violazioni delle summenzionate disposizioni vengono punite conformemente al punto 11.**		
Luogo	Data	Firma giuridicamente valida

Allegati

Piani e rapporti relativi agli impianti

Copie delle autorizzazioni (p. es. permesso di costruzione, autorizzazione relativa all'OTRif, autorizzazione in ambito veterinario)

Modulo 45.85 (compresi allegati A, B ed ev. C), secondo i punti 4.1 e 4.2